



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

90135 Palermo – via degli Emiri, 45
Tel. 0917079439
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 1.S – Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi

90135 Palermo – via degli Emiri, 45
E-MAIL: commercio.ap@regione.sicilia.it

Palermo, Prot. n. 18576 del 16 / 05/2024

Rif. prot. n. _____ del ____/____/____

Oggetto: Decreto n. 888/1.S del 09/05/2024 di modifica del D.A. n. 1248 del 05/04/2019 - Verifica degli impianti di distribuzione carburanti iscritti all'anagrafe ministeriale di cui alla Legge 4 agosto 2017, n. 124 - Segnalazione di incompatibilità degli impianti finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità - Adempimenti di cui all'articolo 15 del D.A. 1947/8 del 29 giugno 2016 - Sospensione temporanea dell'attività

CIRCOLARE N. 7 DEL 16/05/2024

TRASMESSA A MEZZO PEC

A TUTTI I COMUNI DELL'ISOLA
LORO SEDI

Con decreto n. 888/1.S del 09/05/2024 sono state apportate alcune modifiche al D.A. n. 1248 del 05/04/2019 - recante *“Disposizioni in materia di controlli sugli impianti di distribuzione carburanti”* con il quale, in considerazione delle specifiche competenze di verifica e controllo territoriale attribuite normativamente a codeste Amministrazioni comunali, è stata disposta la verifica degli impianti di distribuzione carburanti iscritti all'anagrafe ministeriale di cui alla Legge 4 agosto 2017, n. 124.

E' opportuno rammentare che la Legge 124/2017 all'articolo 1, commi da 100 a 119, prevede norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, volte ad incrementare la concorrenzialità del relativo mercato e la diffusione al consumatore delle correlate informazioni.

La citata legge prevede, per i titolari di autorizzazione o concessione degli impianti di distribuzione carburanti della rete stradale ed autostradale, l'obbligo di iscrizione all'anagrafe istituita presso l'attuale Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la contestuale dichiarazione, con autocertificazione resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 D.P.R. 445/2000), attestante la compatibilità/incompatibilità degli impianti, in

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) : e-mail Urp.attivitaproduttive@regione.sicilia.it

Stanza _____ Piano _____ T _____ Tel. 0917079552 -0917079439 -917079742 ricevimento Lunedì, mercoledì e venerdì 9,30 – 13,00; mercoledì 16,00–17,30

relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, così come specificata nei commi 112 e 113 della medesima legge, ovvero la fattispecie di incompatibilità ed il conseguente adeguamento dell'impianto entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa norma.

In particolare i commi 112 e 113 dell'articolo 1 della succitata Legge 124/2017, elencano le fattispecie di incompatibilità esclusivamente in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza stradale, come di seguito riportato.

1 Impianti all'interno dei centri abitati

Gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

2. Impianti all'esterno dei centri abitati

Gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;*
- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;*
- c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

Pertanto, con il D.A. n. 888/1.S del 09/05/2024 di modifica del D.A. n. 1248 del 05/04/2019, questa Amministrazione regionale ha inteso richiamare codeste amministrazioni comunali ad una attenta verifica dell'osservanza della Legge 124/2017, ciò al fine di scongiurare il perdurare di potenziali rischi per la pubblica incolumità, la cui competenza è ascritta al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, in osservanza dell'articolo 54 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quanto sopra premesso, codeste amministrazioni comunali vorranno provvedere ad effettuare le verifiche di cui agli articoli 2 e 3 del D.A. n. 888/1.S del 09/05/2024, quale modifica del D.A. n. 1248 del 05/04/2019, ed in particolare:

- di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese dai titolari di autorizzazione o concessione degli impianti di distribuzione carburanti, attestanti la compatibilità/incompatibilità degli impianti, ciò in considerazione delle specifiche competenze territoriali attribuite dalle norme vigenti e delle funzioni attribuite al Corpo di Polizia Municipale;
- di segnalare allo scrivente Assessorato eventuali impianti che hanno sospeso l'attività e non hanno provveduto alla dovuta comunicazione (articolo 15 del D.A. n. 1947 del 29 giugno 2016, così come modificato dal D.A. n. 2284 del 10/12/2018 (G.U.R.S. n. 56 del 28/12/2018) atteso che la distribuzione stradale dei carburanti, ai sensi della L.R. 97/82, costituisce pubblico servizio.

Si rammenta altresì, nel caso di accertata incompatibilità degli impianti, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 1 commi 109 e 110 della legge 4 agosto 2017, n.124, secondo le modalità riportate nella nota emanata dall'ANCI recante *“Chiarimenti operativi dell'ANCI ai Comuni in attuazione della legge 124 del 4 agosto 2017”*.

Le risultanze delle suddette verifiche dovranno essere trasmesse al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive a mezzo PEC al seguente indirizzo: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.

Al fine di snellire le procedure di verifica, l’individuazione degli impianti all'interno ed all'esterno dei centri abitati, potrà essere condotta anche attraverso la consultazione di strumenti digitali disponibili, quali il portale cartografico della Regione Sicilia - S.I.T.R. Sicilia.

Ciò consentirà di procedere più agevolmente alla verifica della compatibilità/incompatibilità e del controllo e monitoraggio degli impianti “inutilizzati” o che dovessero sospendere temporaneamente l’attività, fatte salve le ferie annuali.

Codeste amministrazioni comunali, nell’ambito delle proprie attribuzioni, competenze e obblighi istituzionali, vorranno provvedere a dare tempestiva comunicazione a questo Dipartimento di tutte le situazioni di pericolo, reale o anche potenziale rilevate, ciò al fine della predisposizione del conseguenziale provvedimento di decadenza dell’autorizzazione.

Nel rappresentare la delicatezza e l’urgenza della problematica, si confida nella consueta proficua collaborazione istituzionale, e si sottolinea che la responsabilità sul mancato rispetto delle

norme nazionali e regionali vigenti resta in capo a codeste amministrazioni.

La scrivente Amministrazione rimane comunque disponibile a fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.

IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta

L'ASSESSORE
On.le Edmondo Tamajo

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) : e-mail Urp.attivitaproductive@regione.sicilia.it

Stanza _____ Piano _____ T _____ Tel. [0917079552](tel:0917079552) - [0917079439](tel:0917079439) - [0917079742](tel:0917079742) ricevimento [Lunedì, mercoledì e venerdì 9,30 – 13,00; mercoledì 16,00–17,30](tel:0917079552)